



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5829 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Boschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 9;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Yaounde', in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per studio, prot-OMISSIS-, emesso nei confronti di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata d'Italia a Yaounde';

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha presentato, -OMISSIS- istanza per il rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio innanzi all'Ambasciata d'Italia a Yaoundé, rigettata da quest'ultima con provvedimento del -OMISSIS- in quanto "la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto non può essere stabilita con certezza" (c.d. rischio migratorio).

2. Avverso tale provvedimento è insorta la richiedente con ricorso notificato in data 24.3.2023, affidato a due motivi.

3. Con il primo motivo si contesta "violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della L. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza, incongruità, illogicità della motivazione". L'Ambasciata, nel caso di specie, non avrebbe fornito alcuna motivazione concreta circa le circostanze che hanno portato al respingimento della domanda di visto: nel provvedimento impugnato figurerebbe una motivazione standardizzata, laconica, del tutto astratta e non "modellata" al caso concreto, pertanto non funzionale rispetto allo scopo della norma di cui all'art. 3, L. n. 241/1990. Né l'amministrazione avrebbe spiegato, a seguito delle integrazioni conseguenti al preavviso di rigetto, quali argomentazioni o documenti non fossero stati ritenuti sufficienti a modificare il quadro decisionale.

4. Con il secondo motivo vengono contestati "violazione e falsa applicazione degli artt. 39-bis del d.lgs. n. 286/1998 e 44-bis del D.P.R. n. 394/1999, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, errore sui presupposti e travisamento dei fatti". L'amministrazione si sarebbe limitata a contestare in modo assolutamente improprio la sussistenza del rischio migratorio - ossia del presunto rischio che il richiedente, alla scadenza del visto, non effettui il rimpatrio e rimanga clandestinamente in Italia - valutando erroneamente la tipologia e le finalità del visto richiesto, e attuando una lettura distorta della normativa in materia di ingresso e soggiorno di cui al Testo Unico dell'Immigrazione e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1999. L'eccezione dell'Amministrazione circa il rischio migratorio avrebbe potuto essere pertinente laddove il visto per studio avesse avuto per oggetto un corso di studi, quale, ad esempio, un corso di lingua italiana, differente dal percorso universitario, posto che il conseguimento del titolo di laurea sarebbe considerato per legge un motivo di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro. Pertanto, lo straniero, una volta completato il proprio percorso di studi, sarebbe abilitato per legge a poter rimanere in Italia al di fuori delle quote di ingresso, risultando del tutto inconferente ed estraneo alla fattispecie in esame il concetto stesso di "rischio migratorio".

5. La ricorrente avrebbe, inoltre, fornito tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia al fine di giustificare il rilascio del visto per studio.

6. In primo luogo, la ricorrente ha effettuato la domanda di preiscrizione alla facoltà di Filosofia presso l'Università degli Studi di Bologna per l'anno accademico 2022/2023, corso perfettamente in linea con la formazione acquisita nel paese di origine. Inoltre, oltre ad avere sostenuto il test TOLC - obbligatorio, come richiesto dall'Ateneo bolognese, ai fini dell'immatricolazione - la ricorrente ha, altresì, superato il test di livello B2 di conoscenza della lingua italiana, producendo apposito certificato rilasciato dall'Università per stranieri di Siena.

7. Sotto il profilo delle risorse economico-finanziarie, l'Università degli Studi di Bologna ha comunicato che, a seguito della pubblicazione della graduatoria, la ricorrente risultata assegnataria della borsa di studio per l'anno accademico 2022/2023. Anche a prescindere dall'erogazione della predetta borsa, la ricorrente ha, altresì, prodotto "attestation de virement irrévocable" con cui la -OMISSIS- ha vincolato dal conto del di lei padre la somma di -OMISSIS- di franchi camerunensi (pari ad Euro -OMISSIS-) da destinarsi in favore della figlia per il mantenimento durante gli studi in Italia. Nello specifico, l'istituto di credito si è impegnato a corrispondere mensilmente all'istante, a partire dall'ottobre 2022, la somma di -OMISSIS- franchi camerunensi (pari ad Euro -OMISSIS-).

8. Da ultimo, la ricorrente ha prodotto documentazione attestante la disponibilità economica della sorella -OMISSIS-, cittadina italiana regolarmente residente nel Comune di -OMISSIS-, la quale ha rilasciato apposita dichiarazione di presa in carico della sorella.

9. Con riferimento alla disponibilità di un alloggio, la ricorrente ha presentato dichiarazione in cui la sorella -OMISSIS- attesta di volerla ospitare nella propria casa di proprietà sita in -OMISSIS-.

10. Infine, la ricorrente ha stipulato apposita polizza assicurativa valevole per lo spazio Schengen e per una copertura pari ad Euro -OMISSIS- per il periodo di tempo che va dal 28.8.2022 al 27.8.2023.

11. La ricorrente conclude quindi adducendo che l'amministrazione ha ommesso ogni valutazione in ordine ai requisiti richiesti per il rilascio del visto per studio dagli artt. 39-bis del d.lgs. n. 286/1998 e 44-bis del D.P.R. n. 394/1999, applicabili alla fattispecie, i quali consentono, alle condizioni ivi previste, l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche e la validità dell'iscrizione o preiscrizione al corso da seguire.

12. L'amministrazione deduce che il provvedimento di rigetto è stato determinato dal dubbio circa il reale scopo del viaggio.

13. Evidenzia, in particolare, che la ricorrente ha presentato inizialmente una richiesta di iscrizione al corso di laurea in tecnologie agrarie, al quale non poteva tuttavia accedere con il proprio titolo di studio. Solo successivamente presentava richiesta di iscrizione al corso di laurea in Filosofia, peraltro presentando scarsa documentazione in merito alle risorse economico-finanziarie.

14. All'udienza del 20.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

15. Il ricorso è infondato.

16. Occorre al riguardo ricordare che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che le autorità nazionali competenti, allorché esaminano le domande di visto, godono di un ampio margine discrezionale riguardo alle condizioni di applicazione dei motivi di diniego e alla valutazione dei fatti pertinenti. Il controllo giurisdizionale di detto margine discrezionale si limita, pertanto, a verificare se la decisione impugnata poggi su una base di fatto sufficientemente solida e ad assicurarsi che essa non sia viziata da un errore manifesto (in tal senso, cfr., *ex multis*, TAR Lazio, Roma, sez. IV, sent. 15 giugno 2022, n. 7981, TAR Lazio, sez. III, sent. 10 ottobre 2023, n. 14989).

17. E' stato, altresì, osservato che un provvedimento giustificato anche attraverso l'uso di espressioni predefinite non è per ciò solo inidoneo a soddisfare l'obbligo di motivazione, quante volte dall'interlocuzione procedimentale sia possibile risalire all'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione e, nel caso specifico del diniego d'ingresso, ricavare la sussistenza nel singolo caso della ragione del diniego stesso, consistente nella carenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del visto di ingresso nel Paese.

18. Nel caso di specie, risulta che parte ricorrente, a distanza di 8 anni dal conseguimento del diploma, ha presentato istanza di visto per motivi di studio chiedendo l'iscrizione a una facoltà (tecnologie agrarie) incompatibile con la propria formazione e tale circostanza veniva rilevata nel primo preavviso di rigetto.

19. In riscontro a detto preavviso, la ricorrente ha poi rappresentato di aver effettuato preiscrizione a un corso di studio completamente diverso (facoltà di filosofia), peraltro allegando documentazione relativa alla sussistenza di mezzi di mantenimento insufficienti, sicché l'amministrazione, ravvisando l'incoerenza dell'operato della ricorrente e l'inattendibilità della documentazione, ha emesso nuovo preavviso di rigetto evocando il rischio migratorio.

20. Diversamente da quanto preteso dalla ricorrente, occorre anche ricordare che la valutazione del rischio migratorio si pone come ineludibile anche ai fini della concessione della tipologia di visto in esame. La possibilità che il permesso di soggiorno per motivi di studio sia convertito in permesso per lavoro, prevista dalla normativa, non dà luogo, infatti, ad alcun automatismo ed è subordinata al ricorrere dei relativi presupposti di legge. D'altra parte, l'art. 4, co. 3, del d.lgs. 298/1986 è esplicito nel prevedere che l'ingresso dello straniero è consentito purché "dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza".

21. Ciò posto, deve rilevarsi che parte ricorrente ha prodotto la comunicazione di ammissione alla borsa di studio, da cui tuttavia si ricava una mera idoneità, non accompagnata da ulteriori informazioni in merito all'effettiva possibilità della ricorrente di divenire assegnataria e al relativo importo. Quanto alla dichiarazione di presa in carico da parte della sorella, dalla relativa documentazione si ricava che questa si dichiara "tutrice", senza peraltro che vi sia prova del rapporto di parentela. In ultimo, anche la documentazione relativa al trasferimento irrevocabile di somme disposte dal padre della ricorrente, oltre a non evidenziare un importo sufficiente per un corso di studi di durata triennale, non è accompagnata da alcuna evidenza del rapporto di parentela.

22. Alla luce di quanto sopra, la determinazione dell'amministrazione non può ritenersi né immotivata, né irragionevole o comunque illegittima, con conseguente rigetto di entrambi i motivi di ricorso.

23. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Marco Savi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Savi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO